



bita nel frattempo dalla Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi;

b) - dichiarava di estendere anche alla citata quota di mutuo le agevolazioni già accordate alla Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi e per Imprese Agricole, consistenti nella riduzione del tasso d'interesse al 4% dal 20 agosto 1930 al 31 dicembre 1938, al 4,50% dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1943 ed al 5% dal 1944 in poi, nonché di prorogare il periodo di ammortamento ad anni cinquanta, decorrenti dal 1° gennaio 1933.

Recentemente gli eredi del defunto sig. Germano Barilhari hanno estinto anticipatamente, in unica soluzione, la quota di mutuo in parola.

Nei citati contratti non risulta contemplata la facoltà di estinzione anticipata del mutuo originario o di quote del medesimo, ma il rimborso della quota sopraindicata è stato accettato dall'Istituto in base alla autorizzazione di cui alla delibera di massima del Consiglio del 5 aprile 1949, ricorrendo, nel caso in esame, am-